



Prefettura di Cosenza

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore delle autorizzazioni in
materia di commercio e pubblici esercizi

tra

LA PREFETTURA DI COSENZA
E
IL COMUNE DI LATTARICO

Cosenza, 14 giugno 2012



Prefettura di Cosenza

Premesso

- che una corretta ed efficace politica di prevenzione antimafia deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che il fenomeno delle infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nelle attività produttive e segnatamente nel settore del commercio e dei pubblici esercizi frappone al libero esercizio dell'attività imprenditoriale;
- che il contrasto al citato fenomeno criminale non può essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, perché esse, per loro stessa natura perseguono responsabilità connesse all'accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive;
- che, pertanto, si rende necessario per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale nel settore del commercio in genere porre in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione avanzate in sede di rilascio delle autorizzazioni amministrative in materia di commercio e di pubblici esercizi;
- che ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito in l. 12 ottobre 1982, n. 726 *"l'Alto Commissario Antimafia può comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati"*;
- che l'art. 1 comma 3 della Legge 7.7.1992, n. 356 che ha sostituito il comma 2-quater dell'art. 2 del D.L. 29.10.1991, n. 345, convertito con modificazioni dalla Legge 30.12.1991 n. 410, in forza del quale le funzioni dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa sono cessate al 31.12.1992 e le relative competenze sono state attribuite al Ministro dell'Interno con facoltà di delega, esercitata con D.M. del 23.12.1992 a favore dei Prefetti;
- che ai sensi del citato D.M. del 23.12.1992 è disposta la delega in via permanente ai Prefetti della Repubblica, titolari di sede provinciale, per l'esercizio della *"Facoltà di comunicare alle autorità competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attività economiche, nonché di titoli abilitativi alla conduzione dei mezzi di trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalità ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati, secondo quanto*



Prefettura di Cosenza

previsto dal 1-septies del D.L. 629/1982, convertito dalla L. n. 726/1982 e integrato dalla L. n. 486/1988”;

- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei “Protocolli di Legalità”;
- che l’art. 15 della Legge 241/1990, relativo agli “accordi tra amministrazioni”, stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Considerato che

- il Comune ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è deputato al rilascio di autorizzazioni amministrative in materia di commercio o di pubblici esercizi;

Ritenuto

- che è volontà dei firmatari del presente protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza, alla individuazione di misure di prevenzione che possano contrastare l’infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle attività produttive e segnatamente nel settore del commercio e dei pubblici esercizi;

SI STIPULA

tra il Comune, nella persona del Sindaco, e il Prefetto della provincia di Cosenza il seguente “Protocollo di Legalità” finalizzato a garantire la trasparenza e la legalità nell’ambito delle attività produttive e segnatamente nel settore delle autorizzazioni in materia di commercio e pubblici esercizi.

ART.1

Il Comune si impegna ad inserire negli appositi regolamenti comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni amministrative per le attività commerciali e di pubblici esercizi la seguente clausola: **“Ai fini del rilascio delle autorizzazioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 il competente ufficio comunale prima di rilasciare l’autorizzazione dell’esercizio dell’attività, per le medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali ossia aventi una superficie di vendita pari o superiore a 1.500 mq e, nei casi di apertura o trasferimenti di attività commerciali di**



Prefettura di Cosenza

cui all'art. 65 del D.Lgs. 59/2010, limitatamente alle dichiarazioni di inizio di attività afferenti esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mq., acquisisce le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 sul conto delle persone indicate nelle visure camerali prodotte dai soggetti richiedenti le autorizzazioni stesse sia in forma singola e sia in forma associata, consorziata, società cooperativa, in corso di validità," con dicitura antimafia".

Qualora, a carico di uno dei soggetti di cui al comma precedente, interessati al rilascio delle autorizzazioni amministrative e/o delle licenze in questione, nonché nei confronti di coloro i quali abbiano presentato la dichiarazione di inizio attività, dovessero intervenire informazioni interdittive, il Comune nega il rilascio, ovvero procede alla revoca delle licenze e/o delle autorizzazioni amministrative, nonché impedisce il prosieguo dell'attività. Nell'applicazione del presente protocollo, le informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1 septies, D.L. 6.9.1982 n. 629, convertito nella legge 12.10.1982 n. 726 (cosiddette informazioni atipiche) consentono al Comune di valutare, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla normativa del settore, la possibilità di adottare o meno il provvedimento richiesto, senza comportare alcun automatico diniego ovvero impedimento.

ART.2

Il Comune si impegna ad includere nei propri regolamenti l'obbligo da parte del competente ufficio comunale ad acquisire apposita dichiarazione come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente **l'autorizzazione o dichiarante l'inizio dell'attività**, contenente le seguenti clausole:

Clausola n. 1

"La sottoscritta azienda si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del **rilascio dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività** o nel corso dell'esercizio delle attività oggetto dell'autorizzazione/dichiarazione stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti";

Clausola n. 2

"La sottoscritta azienda si impegna a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'assetto gestionale e/o proprietario ovvero subingressi o cessioni di ramo di azienda che eventualmente vengano decise dopo il **rilascio dell'autorizzazione amministrativa o della dichiarazione di inizio attività**";



Prefettura di Cosenza

Clausola n. 3

*"La sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o, comunque, violi le clausole di cui ai precedenti punti 1 e 2 l'autorizzazione amministrativa richiesta sarà revocata o nel caso di **dichiarazione di inizio dell'attività** sarà **impedito il prosieguo dell'attività stessa da parte del Comune**".*

ART.3

L'Ufficio Antimafia della Prefettura, procede ad effettuare gli accertamenti preventivi richiesti dal Comune sul conto delle aziende richiedenti le autorizzazioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per attività da esercitarsi per superficie di vendita **pari o superiore a 1.500 mq. e delle aziende dichiaranti l'inizio dell'attività con superficie di vendita superiore a 150 mq.**

Qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione mafiosa, la Prefettura di Cosenza provvederà a trasmettere, in forma riservata, al Comune, un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.

Il Prefetto di Cosenza si impegna affinché gli accertamenti preliminari sulle imprese siano definiti entro il termine di 45 giorni- così come previsto dalla vigente normativa- dalla ricezione della relativa documentazione da parte del Comune, firmatario del presente protocollo.

Cosenza, li 14 giugno 2012

IL PREFETTO DI COSENZA
(Dott. Raffaele Cannizzaro)

IL SINDACO DEL COMUNE DI LATTARICO
(Ing. Antonio Gianfranco Barci)